

**Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi
per funzioni tecniche al personale non dirigenziale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”**
(Articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii.)

SOMMARIO

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	2
Articolo 1 – Definizioni	2
Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento	2
Articolo 3 – Costituzione e Destinazione del “Fondo”	3
Articolo 4 – Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi	3
Articolo 5 - Suddivisione in lotti	5
Articolo 6 - Centrali di Committenza	5
CAPO II – “FONDO” PER LAVORI	5
Articolo 7 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per i lavori	5
Articolo 8 - Criteri per la determinazione della percentuale del “Fondo”	5
Articolo 9 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.	6
CAPO III – “FONDO” PER FORNITURE DI BENI ED EROGAZIONE DI SERVIZI	7
Articolo 10 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per forniture e servizi	7
Articolo 11 - Criteri per la determinazione della percentuale del “Fondo” per forniture e servizi	7
Articolo 12 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi	8
CAPO IV – NORME COMUNI	9
Articolo 13 - Procedura per la liquidazione degli incentivi	9
Articolo 13 bis - Trasparenza	9
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
Articolo 14 - Adeguamento dinamico del Regolamento	10
Articolo 15 - Campo di applicazione e disciplina transitoria	10

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

- “Codice”, il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni”;
- “DMIT”, il “Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, numero 14 del 16 gennaio 2018” in vigore dal 24 marzo 2018;
- “Lavori”, attività di cui all’articolo 3 comma 1 lettera nn) del “Codice”;
- “RUP”, il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del “Codice”;
- “DEC”, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto come definito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 7 marzo 2018, numero 49;
- “Fondo”, il fondo di accantonamento per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del “Codice”;
- “Accordo Quadro”, come definito dal combinato disposto dell’articolo 3 comma iii) e articolo 54 del “Codice”;
- “PPP”, il partenariato pubblico privato come definito dall’articolo 180 del “Codice”;
- “Gruppo di lavoro”, insieme dei dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere, lavori pubblici e all’acquisizione di beni o servizi.

Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 113 del “Codice”, disciplina la costituzione e la ripartizione del “Fondo”.
2. Le attività oggetto della ripartizione del “Fondo” sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per l’acquisizione di servizi e beni. Nel caso di beni e servizi, il “Fondo” sarà costituito solo nelle ipotesi in cui sia nominato un Direttore dell’esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni previste dal “Codice” e dalle Linee Guida Anac numero 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
3. Le risorse destinate al “Fondo” sono calcolate sull’importo posto a base delle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Le procedure di affidamento diretto sono incluse nell’ambito di applicazione del presente Regolamento a condizione che l’Amministrazione proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque essere richiamata nella determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria¹. A titolo di esempio, la comparazione potrà essere dimostrata mediante lo svolgimento di indagini di mercato, e confronto concorrenziale delle offerte.
4. La percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno per le specifiche funzioni tecniche svolte - nel rispetto della quota massima annualmente liquidabile indicata dal comma 3 dell’articolo 113 del “Codice” è stabilita in relazione al rispetto dei tempi ed ai costi previsti dal quadro economico dell’appalto.
5. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell’Accordo Quadro. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo discendente dall’Accordo Quadro in questione.
6. Al RUP dell’Accordo Quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l’incentivo fino alla fase di conclusione del predetto Accordo e il totale dell’incentivo a disposizione per la suddetta fase sarà pari al 25 % di quanto individuato nel quadro economico previsto per il singolo contratto applicativo. La

¹ Corte dei conti Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR

ripartizione tra il RUP dell'Accordo Quadro e i suoi collaboratori seguirà le percentuali indicate nella Tabella AQ. Al RUP del contratto applicativo e ai suoi collaboratori, sarà riconosciuta la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto, da suddividere in conformità alle allegate Tabelle L e BS.

7. In caso di ricorso alle procedure di PPP, il "Fondo" viene costituito solo ove previsto nel quadro economico di progetto.
8. Nel caso di adesione alle convenzioni-quadro Consip², sono incentivabili esclusivamente le attività effettivamente svolte tra quelle richiamate negli articoli 8 e 11 del presente regolamento, elencate nelle allegate Tabella L e Tabella BS.

Articolo 3 – Costituzione e Destinazione del "Fondo"

1. Il "Fondo" è costituito in misura non superiore al 2% calcolato sull'importo posto a base delle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. L'importo del calcolo non è soggetto a riduzione qualora in fase di aggiudicazione si verificano dei ribassi. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Nel caso di appalti che prevedano il rinnovo, va considerato come base di calcolo l'importo del contratto comprensivo anche dei rinnovi.
2. La quota pari all'80% del "Fondo", costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del "Codice", nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20% delle risorse del "Fondo", è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (comprensivi di corsi di formazione specifici), implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.
4. Non si provvede all'inserimento nel "Fondo" della quota del 20% di cui al precedente comma nel caso di interventi o acquisizioni che fanno capo a finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.
5. Le varianti conformi all'articolo 106, commi 1, 7 e 12, del "Codice" contribuiscono a determinare l'incentivo, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo originario dell'affidamento. Il "Fondo" è quindi incrementato nella misura dell'importo quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il "Fondo" quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo.
6. Le somme destinate al "Fondo" sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Articolo 4 – Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi

1. Il RUP propone la costituzione del Gruppo di Lavoro al Direttore Generale e ai Dirigenti degli Uffici di competenza per l'Amministrazione Centrale, ai Direttori di Struttura per i Centri di Spesa, che sulla base delle effettive esigenze e dei carichi di lavoro complessivi determinano la costituzione del Gruppo di lavoro e l'assegnazione dei singoli incarichi per l'espletamento delle attività incentivabili previste dal "Codice". Nel Gruppo di Lavoro possono rientrare anche i collaboratori tecnici o amministrativi che forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale allo svolgimento delle predette attività.

² Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici, Società per Azioni con socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del “Codice”, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001. Tutti i soggetti che svolgono funzioni tecniche, vengono di volta in volta individuati con un criterio di rotazione e tendenziale coinvolgimento di tutto il personale nell'atto formale del Dirigente/Direttore/Responsabile con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie.
3. Il provvedimento o i provvedimenti che individuano e/o nominano i componenti del Gruppo di lavoro devono indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l'importo stimato posto a base di affidamento, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e la quota destinata al finanziamento del “Fondo”, non superiore al 2% del medesimo importo;
 - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro in applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dai soggetti responsabili di cui al comma 1, sentito il RUP o su proposta dello stesso.
5. Il RUP cura la tempestiva attivazione dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato adottato ai sensi del comma 1. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività *medio tempore* svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa; nel caso la cessazione riguardi il RUP, la relazione dovrà essere predisposta dal Direttore Generale o dal Dirigente dell'Ufficio di competenza e dal Direttore di Struttura del Centro di Spesa.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Il Direttore/Dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, fornirà, con cadenza trimestrale apposita reportistica alle OO.SS. e alle RSU contenente i criteri di scelta, i nominativi dei dipendenti individuati e le funzioni/attività per i quali sia stata prevista l'attribuzione degli incentivi: ciò al fine di permettere il monitoraggio del richiamato principio di trasparenza e massima rotazione degli incarichi.
9. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 ultimo periodo, del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente accordo venga affidato al personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Articolo 5 - Suddivisione in lotti

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (articolo 3, lett. qq del “Codice”), ovvero “prestazionale” (articolo 3, lett. gggg del “Codice”).

Articolo 6 - Centrali di Committenza

1. Il presente Regolamento si applica anche nell'ipotesi di una Centrale di Committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte dai dipendenti della Centrale di Committenza.
2. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente Regolamento.
3. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'articolo 37 del “Codice”.
4. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Istituto le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II – “FONDO” PER LAVORI

Articolo 7 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. Presupposto per la destinazione al “Fondo” e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000,00 euro, che non rientrano nel predetto Programma, è richiesto apposito provvedimento di approvazione del Direttore Generale o dei Dirigenti dell'Ufficio di competenza e per i centri di spesa dei Direttori di Struttura.

Articolo 8 - Criteri per la determinazione della percentuale del “Fondo”

La misura del “Fondo” è determinata in base all'importo dei lavori come di seguito riportato nella Tabella L1):

Tabella L1

Importo lavori a base di affidamento + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + eventuali rinnovi previsti	Aliquota del “Fondo”
Da 0 a € 150.000,00	2%
da €150.00,01 fino a € 1.000.000,00	1,9%
Da 1.000.000,01 fino alle soglie di cui all'articolo 35 del “Codice”	1,8%
oltre le soglie di cui all'articolo 35 del “Codice”	1,7%

Il 20% dell'importo del “Fondo” è utilizzato come descritto all'articolo 3 comma 3 del presente Regolamento.

Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella allegata “**Tabella L)**”, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Articolo 9 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti, non giustificato da comprovati motivi, si applicano i coefficienti riduttivi come di seguito riportati nella Tabella L2):
- 2.

Tabella L2

Ritardo	Coefficiente riduttivo
ritardi fino al 10% della durata contrattuale	Nessuna riduzione
ritardi dall'11 al 20 % della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,8
ritardi dal 31% al 50% della durata contrattuale	0,7
ritardi superiori al 50% della durata contrattuale	Non viene riconosciuto alcun incentivo

3. In caso di incremento dei costi contrattuali, che non sia causato da responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i coefficienti riduttivi come di seguito riportati nella Tabella L3):

Tabella L3

Costi	Coeff. riduttivo
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	Non viene riconosciuto alcun incentivo

4. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
5. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106 comma 11 e 12 del "Codice";
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.
6. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:
 - a) qualora la progettazione sia interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;

- b) qualora la progettazione sia interrotta motivatamente alla fase definitiva si procederà alla liquidazione massima nella misura del 30% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- c) qualora la progettazione sia interrotta motivatamente alla fase esecutiva senza l'espletamento delle procedure di gara o comunque senza l'avvio della fase di esecuzione, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 50% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

CAPO III – “FONDO” PER FORNITURE DI BENI ED EROGAZIONE DI SERVIZI

Articolo 10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Presupposto per la destinazione al “Fondo” e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture.
2. Per i servizi e le forniture fino a 40.000,00 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto apposito provvedimento di approvazione del Direttore Generale o Dirigente dell'Ufficio di competenza e per i centri di spesa il Direttore di Struttura.
3. Contribuiscono all'accantonamento del “Fondo” solo i servizi e le forniture, che prevedono funzioni tecniche, e per i quali è stato nominato, come disposto normativo o sulla base di valutazione del Direttore di Struttura, un DEC, nei seguenti casi:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro (obbligo di nomina del DEC);
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
 - d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongono il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
4. Ai fini della determinazione dell'incentivo accantonato per le attività antecedenti l'entrata in vigore del DMIT, recante l'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

Articolo 11 - Criteri per la determinazione della percentuale del “Fondo” per forniture e servizi

1. L'importo effettivo del “Fondo” è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di affidamento della fornitura o del servizio come di seguito riportato nella Tabella BS1):

Tabella BS1

Importo servizi e forniture a base di gara + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Aliquota del “Fondo”
entro la soglia dell'affidamento diretto	2,00%
oltre la soglia dell'affidamento diretto e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del “Codice”	1,90%
oltre le soglie di cui all'articolo 35 del “Codice”	1,80%

2. L'importo effettivo del “Fondo” per l'adesione a convenzioni offerte da Centrali di Committenza è stabilito nella misura del 0,70 % dell'importo a base di affidamento.
3. Il 20% dell'importo del “Fondo” è utilizzato come descritto all'articolo 3 comma 3 del presente Regolamento.

4. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella allegata **Tabella BS)** e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
5. In caso di adesione a Convenzioni stipulate da Consip non sono incentivabili le attività della fase di predisposizione e controllo delle procedure di bando di gara e di lettere di invito.

Articolo 12 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Tabella BS2

Ritardi	Coeff. riduttivo C1
ritardi fino al 10% della durata contrattuale	Nessuna riduzione
ritardi dall'11 al 20 % della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,8
ritardi dal 31% al 50% della durata contrattuale	0,7
ritardi superiori al 50% della durata contrattuale	Non viene riconosciuto alcun incentivo

2. In caso di incremento dei costi contrattuali, che non sia causato da responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Tabella BS3

Costi	Coefficiente riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	Non viene riconosciuto alcun incentivo

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106 comma 11 e 12 del "Codice";
 - b) sospensioni e proroghe dei servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo;
 - d) i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del "Codice".

CAPO IV – NORME COMUNI

Articolo 13 - Procedura per la liquidazione degli incentivi

1. Il RUP provvede alla compilazione e sottoscrizione di una scheda riassuntiva conforme al presente Regolamento corredata da idonea documentazione comprovante le attività effettivamente svolte e l'osservanza della normativa vigente in materia.
2. La liquidazione dell'incentivo è disposta, su proposta del RUP, dal Direttore Generale o dai Dirigenti degli Uffici di competenza per l'Amministrazione Centrale, dal Direttore di Struttura per ogni Centro di Spesa, tenuto conto delle responsabilità personali, dei concomitanti impegni di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità delle attività.
3. La liquidazione dei compensi viene effettuata ad attività svolta, ovvero:
 - a) per la fase di programmazione: intera quota ad avvenuta pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere di invito;
 - b) per la fase di espletamento della gara: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara. Nel caso di affidamento diretto previa comparazione, dopo la pubblicazione della determina di affidamento;
 - c) per la fase di esecuzione dei lavori: il 50% sui SAL – Stato Avanzamento Lavori - e la restante quota con l'approvazione del certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione;
 - d) per la fase di esecuzione dei servizi e forniture: con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità;
 - e) per l'attività di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto (ovvero della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato) e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità o con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - f) nell'ipotesi di prestazioni di durata, ossia per quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo senza comportare l'adozione di atti puntuali, l'incentivo viene erogato a cadenza periodica tenendo conto della frazione temporale di attività compiuta.
4. Ai sensi dell'articolo 113 del "Codice", gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo dell'anno in cui l'incentivo è maturato inteso quale stipendio annuo lordo erogato dall'Amministrazione al dipendente e fino al raggiungimento della percentuale del 100% rispetto al complesso di tutte le forme di incentivazione (a mero titolo esemplificativo conto terzi, master, etc.).
5. Fermo restando gli obblighi di autorizzazione a svolgere incarichi presso altri enti ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego, il dipendente che fruisce di incentivi da parte di altre amministrazioni è obbligato a presentare specifica dichiarazione all'amministrazione di appartenenza nell'anno di riferimento degli stessi.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'INAF, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 157 del "Codice" in materia di servizi tecnici per l'architettura e l'ingegneria, incrementano la quota del "Fondo" del 20%. Tale "Fondo" viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui agli artt. 10 e 13 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

Articolo 13 bis - Trasparenza

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ciascuna struttura che esplica le attività della stazione appaltante provvede annualmente alla pubblicazione sul sito dell'Inaf del

monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati. Detti dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14 - Adeguamento dinamico del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del “Codice”, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti ed ai contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Articolo 15 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione e si applica alle attività relative a procedure attivate a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del “Codice” degli appalti, per le quali siano stati previsti gli accantonamenti all'interno dei quadri economici dei singoli appalti di lavori, servizi o forniture.
3. Con successivo Accordo stralcio verrà normato il periodo 19.04.2019 – 17.06.2019, con cui verranno determinate le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione introdotte dall'articolo 1, comma 1 lettera aa), del Decreto Legge numero 32 del 18/04/2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” e successivamente non confermate dalla Legge numero 55 del 14/06/2019 di conversione del decreto-legge medesimo, la quale comunque fa salvi all'articolo 1, comma 2, “...*gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, numero 32*”.
4. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del “Codice” e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla costituzione del “Fondo” e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al “Codice”.